



I.S. - Istituto Superiore "STRIANO – TERZIGNO"
Sede Centrale - Striano (NA) - IPSAR- Via Sarno P. Verde Striano (NA) – Tel. 0813624206
Sede di Terzigno (NA) – Liceo Scientifico, Linguistico e delle Scienze Umane - Via Avini Tel. 0818281777
Cod. Mecc.: NAIS13200D - C. F. 90094100634 email - nais13200D@istruzione.it - sito web
www.isisstrianoterzigno.gov.it
Distretto Scolastico 32 - Ambito Territoriale NA - N.° 20

I. S. - "STRIANO - TERZIGNO"-STRIANO
Prot. 0008696 del 21/12/2024
VII (Uscita)

Al personale docente con contratto a tempo determinato

S E D E

Oggetto: fruizione delle ferie maturate dal personale docente a tempo determinato durante la sospensione delle attività didattiche

Visto l'art. 35 del CCNL 2019/2021

Visto l'art. 1, comma 54 della Legge 24/12/2012, n. 228

Considerato che in accordo con la normativa vigente, le ferie del personale docente a tempo determinato non sono più monetizzabili, tutti i docenti a tempo determinato in servizio presso questa scuola sono invitati a presentare domanda di ferie durante il periodo di sospensione delle attività didattiche.

Si ricorda che le ferie, proporzionali al servizio prestato, sono obbligatorie e vanno fruiti nel periodo di sospensione delle attività didattiche ed è vietata ogni forma di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per il caso di mancato godimento al di fuori di limitati casi previsti per legge.

Il personale assunto a tempo determinato fino al 30/06/2025 è **invitato** a produrre istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni (escludendo i giorni previsti per lo scrutinio finale e gli esami di Stato). Ciò in quanto la norma vigente in materia prevede l'obbligatoria fruizione delle ferie da parte dei dipendenti pubblici e vieta ogni forma di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per il caso di mancato godimento delle stesse. La liquidazione delle ferie non godute spetterà esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapienza rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche. Dalle ferie maturate verranno detratti perciò i giorni di ferie fruiti e i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di validità del contratto.

Per i docenti con contratto fino al 31 agosto, non si procederà all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

Pertanto, per coloro che non presenteranno domanda si provvederà a collocare d'ufficio il personale docente durante la sospensione delle attività didattiche.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa MURANO Rosaria

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93